

NPL BACKSTOP

(bozza)

|

Roma, luglio 2021

INDICE

PREMESSA	3
1. GENERALITA'	6
2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT	9
2.1 Deroga all'applicazione del Regolamento 630/2019	9
2.2 Data del deterioramento	10
2.3 Prima misura di concessione	12
3. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI	13
3.1 Valore delle esposizioni e delle garanzie	13
3.2 Rettifiche, deduzioni e cancellazioni	13
4. LE INFORMAZIONI GENERATE DALLA PROCEDURA	14
4.1 Ripartizione garanzie	14
4.2 Trattamenti per NPL backstop	17
APPENDICE	20

PREMESSA

Nel luglio del 2017 il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione per affrontare la questione delle esposizioni deteriorate nel settore bancario europeo. Nel suo piano d'azione, il Consiglio europeo ha delineato una combinazione di azioni politiche per contribuire a ridurre gli stock di crediti deteriorati e a prevenirne l'insorgenza in futuro chiedendo alla Commissione europea di prendere in considerazione l'introduzione di un sostegno prudenziale per affrontare il potenziale sotto-accantonamento su tali esposizioni.

Il 17 aprile 2019 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 630/2019 (d'ora in poi Regolamento) che modifica il Regolamento n. 575/2013 prevedendo l'introduzione, quale misura di primo pilastro, di livelli minimi uniformi di copertura delle perdite sulle esposizioni deteriorate. In particolare, la norma prevede che laddove per ciascuna esposizione gli accantonamenti effettuati non siano almeno pari a tale livello minimo, gli enti sono tenuti a dedurre la relativa differenza dai fondi propri.

Per agevolare il regolare passaggio ai nuovi livelli minimi di accantonamento prudenziale, il Regolamento contiene una deroga: non si applica alle esposizioni deteriorate sorte prima del 26 aprile 2019 tranne che, dopo tale data, esse abbiano subito una modifica dei termini e delle condizioni che ha portato a un aumento dell'esposizione dell'ente verso il debitore. In tal caso l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica.

Più nel dettaglio, i principali aspetti contenuti nel Regolamento riguardano:

- l'introduzione nel Regolamento (UE) n. 575/2013 dei criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate fino a quel

momento stabilite, ai soli fini delle segnalazioni di Vigilanza, dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

- la definizione di principi e modalità di calcolo del livello minimo di copertura delle perdite sulle esposizioni deteriorate.
- la previsione di un trattamento specifico per i casi di forbearance che, al ricorrere di particolari circostanze, mantengono stabile per un anno il requisito di copertura.

Il Regolamento è stato successivamente emendato dal Regolamento (UE) n. 2020/873 che ha introdotto alcuni accorgimenti in risposta alla pandemia da COVID-19.

Il 24 giugno 2020 l'EBA ha pubblicato il Final report *"Draft implementing technical standards on supervisory reporting requirements for institutions under Regulation (UE) No 575/2013"*¹ per adeguare gli schemi segnaletici ai nuovi requisiti prudenziali tra cui appunto figura la normativa sul backstop. In particolare, l'EBA ha introdotto tre nuovi template² per il calcolo dei requisiti di copertura minima delle perdite e delle detrazioni CET1 nel framework COREP. Inoltre, le definizioni di esposizione deteriorata e forbearance sono state rimosse dalle istruzioni del FINREP in quanto ora sono incluse nella CRR.

Il 19 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza abrogando il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

¹ Successivamente emendato con il Draft *"Implementing technical standards on supervisory reporting by institutions under Regulation (EU) No 575/2013, accommodating Regulations (EU) 2019/876 (CRR2) and 2020/873 (CRR quick fix in the light of COVID-19)"*.

² Si tratta dei template C35.01, C35.02 e C35.03.

La prima data di riferimento per la segnalazione dei template è il 30 giugno 2021.

La presente nota tecnica illustra una serie di interventi da apportare alla documentazione PUMA, sia in termini di arricchimento dell'input sia di adeguamento dei processi elaborativi³.

³ Per gestire le interrelazioni presenti con gli altri ambiti prudenziali, è stata definita una base informativa specifica per la segnalazione NPL backstop, della quale si riporta in Appendice uno schema riepilogativo. Si rammenta che a fini segnaletici i template in oggetto rientrano nel framework del COREP e sono contenuti nell'Annex I.

1. GENERALITA'

La disciplina prevista dal Regolamento si applica alle seguenti esposizioni, purché classificate come deteriorate⁴:

- strumenti di debito, inclusi titoli di debito, anticipi e depositi a vista;
- impegni all'erogazione di prestiti dati, garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.

Ai fini del calcolo dell'importo della copertura per gli strumenti di debito deve essere preso in considerazione il valore contabile, senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari (artt. 34 e 105 della CRR), di altre riduzioni dei fondi propri, delle cancellazioni parziali e della differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore (nel caso di acquisti a un prezzo inferiore). L'inclusione delle cancellazioni parziali nell'elenco degli elementi che possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti dei livelli minimi di accantonamento prudenziale ha la finalità di incoraggiare gli enti a riconoscere tempestivamente le cancellazioni.

Per gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, il valore da considerare è pari al valore nominale che rappresenta l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito, senza tener conto della protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Per gli impegni

all'erogazione di prestiti il valore nominale è pari all'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare, mentre per le garanzie finanziarie date il valore nominale è pari all'importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia. Anche in questo caso non occorre considerare le rettifiche di valore su crediti specifiche, le rettifiche di valore supplementari (artt. 34 e 105 della CRR) e le altre riduzioni dei fondi propri.

Le modalità di calcolo del livello minimo di copertura delle perdite sulle esposizioni deteriorate definite dal Regolamento si basano sulla considerazione che più a lungo un'esposizione rimane deteriorata tanto minore sarà la probabilità di recupero del valore. Di conseguenza, la parte di esposizione che deve risultare coperta da accantonamenti, altre rettifiche e deduzioni deve crescere nel tempo, secondo uno specifico calendario ivi definito⁵.

Considerando che le esposizioni deteriorate garantite dovrebbero dar luogo a una perdita meno significativa rispetto alle esposizioni deteriorate non garantite, per quest'ultime è previsto un calendario più rigoroso. Le garanzie da considerare sono quelle ritenute ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti dei fondi propri.

Inoltre è previsto un calendario differente in ragione del tipo di garanzia che assiste l'esposizione, distinguendo tra: (i) esposizioni garantite da beni immobili costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile, (ii) esposizioni garantite da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale e (iii) esposizioni garantite o assicurate da un'agenzia ufficiale

⁴ È quindi escluso il portafoglio di negoziazione.

⁵ Le esposizioni deteriorate acquistate da un ente devono essere soggette a un calendario che inizia a decorrere dalla data in cui l'esposizione deteriorata è stata originariamente classificata come tale e non dalla data del suo acquisto. A tal fine il venditore deve informare l'acquirente in merito alla data in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

per il credito all'esportazione. Il Regolamento (EU) 2020/873, in risposta alla pandemia COVID-19, ha equiparato a quest'ultima categoria le esposizioni deteriorate che beneficiano di garanzie concesse da governi nazionali o altri soggetti pubblici che sono considerati equivalenti dal punto di vista del merito creditizio in base al metodo standardizzato per il rischio di credito.

È infine previsto un meccanismo che tiene conto della presenza di misure di concessione ai fini dell'applicazione del relativo fattore di copertura. In particolare, l'esposizione continua a essere classificata come deteriorata, ma se la prima misura di concessione è stata applicata prima del terzo anno dopo la classificazione come deteriorata per le esposizioni non garantite o prima del settimo anno per quelle garantite, il requisito di copertura rimane stabile per un anno.

Il calcolo dell'importo applicabile della copertura insufficiente, da effettuare a livello di singola esposizione, si basa sulla **differenza, se maggiore di zero, tra la lettera a) e la lettera b)** così definite:

- a) somma dei seguenti elementi:
 - i) parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 2;
 - ii) parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 3;
- b) somma dei seguenti elementi:
 - i) rettifiche di valore su crediti specifiche;
 - ii) rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;

- iii) altre riduzioni dei fondi propri;
- iv) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso;
- v) qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore;
- vi) importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

2.1 Deroga all'applicazione del Regolamento 630/2019

Come accennato in premessa, il Regolamento contiene una deroga: non si applica alle esposizioni deteriorate sorte prima del 26 aprile 2019 tranne che, dopo tale data, esse abbiano subito una modifica dei termini e delle condizioni che ha portato a un aumento

dell'esposizione dell'ente verso il debitore. In tal caso l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica.

A tal fine, sulle FTO viene richiesto il nuovo campo di input **05845 - DATA IN CUI E' SORTA L'ESPOSIZIONE O SI E' INCREMENTATA A FINI NPL BACKSTOP**. In linea generale, esso dovrà essere alimentato con la data in cui è sorta l'esposizione. Tuttavia, per le esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019, per le quali dopo tale data si sia verificata una modifica dei termini e delle condizioni che abbia portato a un aumento dell'esposizione dell'ente verso il debitore, esso dovrà essere alimentato con la data in cui è avvenuta la modifica. Nel caso di ulteriori incrementi, il campo dovrà rimanere invariato⁶.

2.2 Data del deterioramento

Per il calcolo della copertura minima il Regolamento prevede l'applicazione di una serie di fattori che variano a seconda del tempo intercorso dal deterioramento e dalla presenza o meno di garanzie. Il Regolamento prevede inoltre che nel caso di obbligazioni acquisite deteriorate, la data da prendere in considerazione è quella della prima classificazione a default.

A tal fine sulle relative FTO viene richiesto in input il campo **05629 – DATA DELLA CLASSIFICAZIONE A DETERIORATO PER NPL BACKSTOP** che dovrà essere alimentato nel caso di:

- utilizzo dell'approccio per transazione per la determinazione della qualità del credito della clientela *retail*. Nel caso in cui il

⁶ Esempi: (i) nel caso di un'esposizione sorta il 11 aprile 2019 e mai incrementata, il campo 05845 dovrà essere alimentato con la data dell'11 aprile 2019; (ii) nel caso di un'esposizione sorta il 13 settembre 2020 il campo 05845 dovrà essere alimentato con la data del 13 settembre 2020 e restare tale anche nel caso di incrementi; (iii) nel caso di un'esposizione sorta il 19 febbraio 2019 che il 30 marzo 2021 abbia subito una modifica delle condizioni con conseguente incremento dell'esposizione il campo 05845 dovrà essere alimentato con la data del 30 marzo 2021 e non dovrà essere modificato anche nel caso di successivi incrementi; (iv) nel caso di un'esposizione sorta il 23 luglio 2018, modificata il 25 gennaio

campo 05969 - ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE assuma valore 2 (ORIGINATI DETERIORATI) il valore del campo 05629 dovrà coincidere con il valore riportato nel campo 05845;

- obbligazioni acquistate deteriorate. In particolare, nel caso in cui il campo 05969 - ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE assuma il valore 1 (ACQUISITI DETERIORATI), il campo 05629 dovrà essere alimentato con la data indicata dal venditore;
- esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019 per le quali, successivamente a tale data, si sia verificata una modifica dei termini e delle condizioni che abbia portato a un aumento dell'esposizione dell'ente verso il debitore e che al momento della modifica risultavano già *non performing*; in questo caso la data del deterioramento sarà precedente a quella riportata nel campo 05845.

Nei restanti casi, verrà utilizzato l'attributo DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A DEFAULT DEBITORE presente in TCOR80 fino ad ora utilizzato esclusivamente per la segnalazione NPL.

In questo modo la procedura consentirà di alimentare l'informazione direttamente sulle FTO interessate o, in alternativa, di derivarla attraverso apposite routine. In particolare, a partire da tali informazioni, nella fase ACA sarà impostato il campo **05846 – VINTAGE DETERIORAMENTO PER NPL BACKSTOP**.

2019 e successivamente modificata il 31 gennaio 2021 il campo 05845 dovrà essere alimentato con la data del 31 gennaio 2021.

2.3 Prima misura di concessione

Il Regolamento prevede che per le esposizioni per le quali sia stata concessa una misura di tolleranza successivamente alla classificazione come non performing, il requisito di copertura non vari per l'anno successivo. In particolare, tale deroga vale se la prima misura di concessione è stata accordata:

- tra un anno e due anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata nel caso di esposizioni non garantite;
- tra due e sei anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata nel caso di esposizioni garantite.

A tal fine sulle FTO con campo 05226=9 e campo 05524=1, viene richiesto il campo **05844 PRIMA MISURA DI CONCESSIONE DOPO NON PERFORMING PER NPL BACKSTOP** che prevede il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = <= 1 ANNO

2 = >1 ANNO E <=2 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA;

3 = > 2 ANNI E <= 3 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA;

4 = > 3 ANNI E <= 4 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA;

5 = > 4 ANNI E <= 5 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA;

6 = > 5 ANNI E <= 6 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA;

7 = > 6 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA.

Per le esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019 per le quali, successivamente a tale data, si sia verificata una modifica dei termini e delle condizioni che abbia portato a un aumento dell'esposizione dell'ente verso il debitore e che al momento della modifica avevano già ricevuto una misura di concessione successiva al deterioramento, il campo 05844 dovrà essere alimentato con il valore zero.

3. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

3.1 Valore delle esposizioni e delle garanzie

Per determinare gli importi previsti dalla normativa in parola, in fase ACA viene derivato il campo **07522 – IMPORTO LORDO PER NPL BACKSTOP**. Inoltre, per completezza informativa viene derivato altresì il campo **07521 – IMPORTO NETTO PER NPL BACKSTOP**.

Tali importi sono poi sottoposti al trattamento specifico contenuto nel nuovo ragionamento **R01_9 RAG-UTILBS** che li integra o rettifica tramite specifici campi importo indicati nel dizionario tramite il digit UTIL-BILIAS.

Per le garanzie reali e personali verrà utilizzato il **campo 07550 - IMPORTO GARANZIE** che è valorizzato dal *fair value* delle garanzie (06325 per garanzie reali / 06326 per garanzie personali) oppure, in assenza di questo e nei casi in cui è consentito dalla normativa, dal valore contrattuale delle stesse (00650 per garanzie reali / 00660 per garanzie personali).

3.2 Rettifiche, deduzioni e cancellazioni

Le rettifiche specifiche sono individuate con le stesse modalità con cui sono individuate in ambito prudenziale, senza però considerare la

facoltà concessa dal Regolamento (UE) 2017/2395 inerente il regime transitorio IFRS9.

Per l'individuazione delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'art. 34 e 105 viene utilizzato il campo 06370 - RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA.

Per le altre riduzioni dei fondi propri si fa invece riferimento al campo 06390 - IMPORTO DEDOTTO DAI FONDI PROPRI.

Al fine di individuare i write-off effettuati successivamente al default, sulle FTO di rapporto viene richiesto in input il campo **06079 – IMPORTO DEI WRITE-OFF EFFETTUATI DOPO L'ULTIMA CLASSIFICAZIONE A NON PERFORMING**. Tale importo non potrà essere superiore a quello dei write-off riportati nel campo 06007 – PERDITE (STOCK).

Per individuare, infine, le perdite da cessione, viene utilizzato il campo 06011 – PERDITA DA CESSIONE presente su tutte le attività finanziarie.

Le informazioni del presente paragrafo saranno sintetizzate nel nuovo campo **07541 - RETTIFICHE COMPLESSIVE PER NPL BACKSTOP** che sarà derivato in ACA da apposite routine.

4. LE INFORMAZIONI GENERATE DALLA PROCEDURA

4.1 Ripartizione garanzie

Al fine di determinare la quota garantita e non garantita di ciascuna esposizione, la normativa non impone di utilizzare lo stesso ordinamento previsto per il rischio di credito. È stata, pertanto, prevista una specifica funzione, la **F05_2_11 - RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP**, che mira a ripartire le garanzie in un'ottica di minimizzazione dell'importo applicabile della copertura insufficiente. Resta ferma la possibilità di

utilizzare un diverso criterio di ripartizione delle garanzie che dovrà essere effettuato a cura aziendale e che, per garantire l'unicità della generazione, dovrà fornire gli stessi campi impostati dalla funzione di cui sopra.

Per individuare le FTO che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sull'NPL backstop e che quindi devono essere sottoposte ai trattamenti previsti dalla citata funzione, viene impostato in ACA il nuovo campo **05997 – CAMPO ESPOSIZIONE PER NPL BACKSTOP**. Tale campo, che serve altresì per individuare le fattispecie che necessitano di un trattamento differenziato all'interno della funzione, presenta il seguente dominio:

0100 = OPERAZIONI INTERESSATE DAL CALENDAR PROVISIONING
0600 = MARGINI SU FIDI
1000 = OPERAZIONI SFT
1200 = PCT E IMPEGNI DA REGOLARE COINVOLTI IN ACCORDI
QUADRO DI COMPENSAZIONE
1400 = OPERAZIONI DI IMPEGNO PER PCT DA REGOLARE
3000 = CREDITI DI FIRMA IN POOL GARANTITI DA SACE (SENZA
RAPPR. CAPOFILA)
6500 = GARANZIE IMMOBILIARI
7000 = ALTRE GARANZIE REALI E PERSONALI
7500 = GARANZIA SACE
7510 = GARANZIE PUBBLICHE PONDERATE A ZERO
8050 = GARANZIE SENZA GARANTE AMMESSO NON UTILIZZATE
NELLA FUNZIONE F05_2_11, MA CON POSSIBILITA' DI UTILIZZARE
LA CONTROGARANZIA ABBINATA
8999 = NON INTERESSA.

I valori verranno presi in considerazione dalla funzione per impostare il nuovo campo **05730 – TIPO ESPOSIZIONE PER NPL BACKSTOP** che prevede il seguente dominio:

0 = NON GARANTITO

1 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA GARANZIA IMMOBILIARE

2 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA ALTRE GARANZIE REALI O PERSONALI

3 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA AGENZIA UFFICIALE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE OPPURE DA GARANZIA PUBBLICA PONDERATA A ZERO.

Le aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore che - in base a quanto disposto dal Regolamento - restano escluse dal perimetro di applicazione della disciplina sull'NPL backstop saranno individuate, in sede di impostazione del campo 05997, mediante il valore 1 del campo 05745 – FATTORE DI CONVERSIONE (0% - RISCHIO BASSO).

L'esclusione delle FTO che non sono deteriorate avviene, invece, nelle successive fasi considerando gli esiti della funzione relativa alla determinazione delle esposizioni scadute sconfinanti (F27_9).

Per quanto riguarda infine le garanzie, sono considerate utili al fine della determinazione della quota garantita di ciascuna esposizione, quelle che presentano i requisiti di ammissibilità generica e specifica previsti dalla normativa prudenziale (cfr. I0717, campi 05751 e 05752).

Della presenza di tali requisiti si terrà conto nell'impostare il campo 05997 sulle FTO di garanzia.

Dall'esito della funzione, il record originario del debitore, dopo opportuna rettifica degli importi, rappresenterà la quota non garantita dell'esposizione targata con campo 05730=0. Il record dovrà essere mantenuto anche in caso di azzeramento del campo 07522. I nuovi record generati rappresenteranno la quota dell'esposizione assistita da garanzia e saranno contrassegnati con i corrispondenti valori del campo 05730. Tutti i record saranno arricchiti con il campo **05872 – FATTORE APPLICABILE NPL BACKSTOP** che sarà valorizzato a partire dalla combinazione *vintage* dell'esposizione/tipo garanzia e tenendo, altresì, conto del momento in cui è stata applicata per la prima volta l'eventuale misura di concessione.

4.2 Trattamenti per NPL backstop

Al fine di determinare l'importo applicabile della copertura insufficiente è stata prevista la funzione **F21_1 - CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA INSUFFICIENTE**. Tale funzione, determina, su ciascuno dei record prodotti dalla funzione F05_2_11, il livello minimo di copertura delle perdite valorizzando con esso il campo **07542 – LIVELLO MINIMO DI COPERTURA DELLE PERDITE SU ESPOSIZIONI DETERIORATE**. Tale valore è dato dal prodotto tra il valore dell'esposizione (campo 07522) e il relativo fattore applicabile (05872).

Come previsto dal Regolamento, per calcolare l'importo applicabile della copertura insufficiente per l'esposizione occorre considerare il livello minimo di copertura delle perdite e confrontarlo con le rettifiche e le

deduzioni complessive, cappate al livello minimo di copertura delle perdite.

A tal fine, la funzione F21_1 individua, attraverso opportuni campi chiave, i record appartenenti alla medesima esposizione e provvede a sommare i valori del campo 07542 presenti su ciascuno di essi. Successivamente imposta il campo **07545 – RETTIFICHE COMPLESSIVE PER NPL BACKSTOP (CAPPED)** con il valore delle rettifiche complessive ovvero con il livello minimo di copertura delle perdite relativo all'intera esposizione se inferiore. Infine sul record non garantito (05730=0) valorizza il campo **07543 - IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA INSUFFICIENTE** con la differenza tra il livello minimo di copertura dell'intera esposizione e le rettifiche cappate. .

Ne consegue che ai fini della generazione della riga 010 del template C35.01 che chiede di esporre l'importo applicabile della copertura insufficiente per l'intera esposizione, sarà considerato solo il record con 05730=0.

L'importo così calcolato deve essere tenuto in considerazione anche nell'ambito dei trattamenti per il rischio di credito e in quelli previsti per le grandi esposizioni, in particolare:

- ai fini del calcolo del valore netto dell'esposizione, quale ulteriore elemento da sottrarre per la sua determinazione (art. 111 CRR);
- tra gli elementi che compongono le rettifiche di valore e gli accantonamenti associati all'esposizione originaria;
- per determinare il fattore di ponderazione del rischio di credito per la parte non garantita di un'esposizione in default, unitamente alle rettifiche (art. 127 CRR).

Per quanto concerne i primi due punti, le funzioni **F21_2 RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER RISCHIO DI CREDITO** e **F21_3 – RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER GRANDI ESPOSIZIONI**, hanno il compito di ricondurre tale valore sui relativi record e operare i calcoli di cui sopra nell'ambito della base "L2 – Coefficienti prudenziali" e "L2 – Grandi Esposizioni". A tal fine vengono processati i record creati dalla funzione F05_2_11 - RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP nonché gli importi calcolati dalla funzione F21_1 – CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA INSUFFICIENTE rettificando, a parità di campo chiave, gli importi contenuti nei campi 07500, 07501 e 07515 presenti sui record in uscita dalla funzione F27_9 - DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI. Su tali record, viene inoltre riportato il valore del campo 07543.

Per quanto concerne, invece, la determinazione del fattore di ponderazione del rischio di credito per le esposizioni in default, viene opportunamente modificata la funzione F27_3 – DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER BASILEA in modo da ricomprendere questo ulteriore importo.

APPENDICE

Base “BS – NPL BACKSTOP”.

ACQUISIZIONE CONTROLLO E ARRICCHIMENTO (ACA)	RAGIONAMENTI ACA02_3	FASIEXTRA TABELLARI ANTE FIDI E GARANZIE	FIDI E GARANZIE E CRM	FASIEXTRA TABELLARI ANTE GENERAZIONE	GENERAZIONE	FASIEXTRA TABELLARI POST GENERAZIONE	COMPATTAMENTO	FASIEXTRA TAB. POST COMPATTAMENTO	FASE EXTRATAB. TRASMISSIONE XBRL-XML SX00
ACA02	R01	F19_1	F05_1	F17	G06		C07_1	F35	SX00_1
ACA02_6	R02	F27_9	F05_2_11	F21_1			C07_5		
ACA02_1	R03	F27_3					C07_9		
ACA02_2	R06						C07_10		
ACA02_3	R07						C07_8		
ACA02_5	R08								
ACA02_9	R09								
ACA02_7	R11								
ACA02_10	R12								